Spedizione in abbonamento postale

Anno 95° — Numero 292

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 21 dicembre 1954

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510 Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510 Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa") e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa") sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

AVVISO IMPORTANTE

Ad evitare che col 1° gennaio p. v. si verifichi interruzione nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Sigg. Abbonati di voler rinnovare *al più presto* l'abbonamento alla *"Gazzetta Ufficiale"* alle condizioni di cui sopra.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 292 DEL 21 DICEMBRE 1954:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 57: **Ministero del tesoro - Cassa depositi e prestiti - Sezione autonoma di credito comunale e provinciale:** 114ª estrazione di cartelle ordinarie 4 %.

(5755)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 22 novembre 1954, n. **1168.**

Nuove concessioni in materia di importazioni ed esportazioni temporanee (12° provvedimento).

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Alle merci ammesse alla importazione temporanea per essere lavorate, giusta la tabella I, annessa al decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, sono aggiunte le seguenti:

Qualità delle merci	Scopo per il quale è concessa l'importazione temporanea	Quantità minima ammessa alla import. temp.	Termine massimo per la riesportazione
Acciaio comune o inossidabile, in barre tonde, piatte o coniche, in lamiere e in nastri	Per la fabbricazione di coltelleria da cucina e da tavola, e di posaterie	kg. 500	1 anno
Borato di sodio naturale (borace greggio)	Per la produzione di perborato sodico	kg. 500	6 mesi
Cadmio (metallo)	Per la produzione di sali di cadmio	kg. 100	6 mesi
Cellulosa nobile e *linters* di cotone, greggi e candeggiati	Per la produzione di acetato di cellulosa e di polveri da stampaggio all'acetato di cellulosa	kg. 100	6 mesi
Getti di acciaio e sue leghe, comunque doganalmente classificabili	Per la fabbricazione di utensili e strumenti per la lavorazione del legno e dei metalli	kg. 100	1 anno
Linters di cotone, greggi e candeggiati	Per la fabbricazione di nitrocellulosa da impiegare nella lavorazione di polvere da sparo	kg. 100	6 mesi
Motori, parti staccate ed accessori di autoveicoli	Per la costruzione, unitamente a materiali nazionali, di autoveicoli a « cassa portante » o « monoscocca »	—	6 mesi
Olio amilico	Per la produzione di amilxantogenato di potassio	kg. 100	6 mesi
Perle di vetro pressate	Per la fabbricazione di corone da rosario	kg. 100	6 mesi
Rame e zinco, in pani e in rottami	Da impiegare, in lega fra loro, e quindi sotto forma di ottone, per la placcatura di semilavorati ed oggetti finiti di ogni specie di metallo comune	kg. 100 di ciascun metallo	1 anno
Tessuti di cotone, tipo *popeline*, ed altri tessuti di cotone leggeri per camicerie ed abbigliamento	Per essere sottoposti alla mercerizzazione, al procedimento chimico di irrestringibilità denominato *permashrunk*, e o al finissaggio	kg. 50	1 anno

Art. 2.

La concessione d'importazione temporanea, istituita con la legge 24 novembre 1948, n. 1444, concernente il coke di petrolio calcinato, è modificata come segue:

« Coke di petrolio, antracite per elettrodi, coke di pece, coke depurato, per la fabbricazione di elettrodi, di carbone per forni elettrici ».

Quantità minima di ciascuna merce ammessa alla importazione temporanea: chilogrammi 100. Termine massimo per la riesportazione: 6 mesi.

Art. 3.

La concessione d'importazione temporanea concernente l'acciaio al cromo laminato a caldo in barre o verghe gregge, destinato alla fabbricazione di cuscinetti a sfere, istituita col regio decreto 10 settembre 1923, n. 1963, convertito in legge con la legge 17 aprile 1925, n. 473, e quella concernente i materiali metallici destinati alla fabbricazione di sfere, rulli, gabbie e fasce per cuscinetti, istituita col regio decreto-legge 5 dicembre 1935, n. 2157, convertito in legge con la legge 25 maggio 1936, n. 1057, sono sostituite dalla seguente più lata concessione:

« Materiali metallici, per la fabbricazione di cuscinetti a sfere e a rotolamento, e loro parti.

Quantità minima ammessa alla importazione temporanea: chilogrammi 100.

Termine massimo per la riesportazione: 1 anno ».

Art. 4.

Come speciale agevolazione per il traffico internazionale sono ammessi alla importazione temporanea i recipienti interni che, secondo gli usi commerciali riconosciuti, vanno restituiti dopo vuotati del loro contenuto e che, come tali, non sono fatturati per cessione definitiva.

La riesportazione dei recipienti di cui al precedente comma dovrà aver luogo entro sei mesi dall'importazione temporanea.

Art. 5.

Alle concessioni d'importazione temporanea, accordate a tempo determinato, sono da aggiungere le seguenti relative a merci da introdurre e impiegare nei termini e per le lavorazioni controindicate:

Qualità delle merci	Scopo per il quale è concessa la importazione temporanea	Termine massimo per la riesportazione
Tessuti di cotone incerati o pegamoidati; finte pelli a base di resine sintetiche con o senza supporto di tessuti; contachilometri e orologi; nastri per ceppi freno; dischi per frizione e segmenti per frizione	Per il completamento, la guarnizione e la rifinitura di vetture automobili e di autocarri (concessione valevole fino al 31 dicembre 1956)	1 anno

Art. 6.

E' consentita la esportazione temporanea di pellicole cinematografiche invertibili a colori da 8,9 ½, 16, 32, 35 millimetri e di pellicole fotografiche a colori, impressionate, compresi i relativi recipienti, caricatori e rocchetti di supporto, per lo sviluppo e la stampa.

La reimportazione delle pellicole di cui al precedente comma dovrà avvenire entro sei mesi dall'esportazione temporanea.

Art. 7.

E' consentita la esportazione temporanea di materiale cinematografico da presa (macchine da presa, apparecchiature elettriche, riflettori, ecc.), materiale da scena (vestiario, scene, attrezzi, ecc.), pellicole cinematografiche non impressionate, anche a colori, e nastro magnetico, per la ripresa di films, documentari e cortometraggi, effettuata da operatori italiani per conto di produttori italiani o in coproduzione.

La reimportazione dei materiali suddetti nonchè delle pellicole e del nastro magnetico dovrà avvenire entro sei mesi dall'esportazione temporanea. I quantitativi di pellicole e di nastro magnetico residuati dall'avvenuta ripresa cinematografica potranno essere reimportati rispettivamente non impressionati e non registrati.

Art. 8.

Come speciale agevolazione per il traffico internazionale, sono ammessi alla esportazione temporanea subbi, subielli e simili sui quali sono avvolti i filati in esportazione.

La reimportazione dei subbi temporaneamente esportati dovrà avvenire entro un anno dall'esportazione temporanea.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 novembre 1954

EINAUDI

SCELBA — TREMELLONI — MARTINELLI — VILLABRUNA — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO

LEGGE 27 novembre 1954, n. **1169**.

Iscrizione del Canale Marozzo tra le linee navigabili di 2ª classe.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Il Canale Marozzo, tra il Po di Volano ed il nuovo Canale Pallotta, in comune di Comacchio (provincia di Ferrara), è iscritto tra le linee navigabili della seconda classe di cui all'art. 2, terzo comma, del testo unico delle disposizioni di legge sulla navigazione interna e sulla fluitazione approvato con regio decreto 11 luglio 1913, n. 959.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 novembre 1954

EINAUDI

SCELBA — ROMITA — GAVA — MEDICI — TAVIANI — MATTARELLA — VILLABRUNA — TAMBRONI

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO

LEGGE 27 novembre 1954, n. **1170**.

Istituzione del ruolo in soprannumero dei maestri delle scuole elementari statali e norme per la copertura dei posti relativi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' istituito presso ogni Provveditorato agli studi, oltre al ruolo previsto con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 maggio 1947, n. 499, ratificato, con modificazioni, con legge 23 aprile 1952, n. 526, un ruolo di maestri in soprannumero.

Il numero dei posti di tale ruolo è pari al decimo dei posti del ruolo istituito con il decreto legislativo predetto.

Art. 2.

I posti del ruolo in soprannumero vacanti sono messi a concorso ogni biennio. I posti del ruolo previsto con il decreto legislativo 2 maggio 1947, n. 499, che siano rimasti eventualmente vacanti dopo le immissioni di cui al successivo art. 5 e quelli di cui all'art. 6 della presente legge, sono messi a concorso insieme con i posti vacanti del ruolo in soprannumero.

I vincitori sono nominati, seguendo l'ordine della graduatoria, nei posti disponibili del ruolo di cui al predetto decreto e, quando tali posti siano stati coperti, nei posti in soprannumero con la qualifica di maestri di ruolo soprannumerario. Nel caso in cui il concorso sia stato bandito soltanto per posti di ruolo in soprannumero, la nomina dei vincitori verrà fatta come maestri del ruolo soprannumerario secondo l'ordine della graduatoria.

Il vincitore del consorso cui spetti la nomina a straordinario in un posto di ruolo organico, non può rinunziarvi per ottenere la nomina a maestro di ruolo soprannumerario per effetto dello stesso concorso.

Art. 3.

Al maestro del ruolo in soprannumero spettano lo stipendio iniziale e tutti gli altri assegni e le indennità previste per il grado di maestro straordinario di prima nomina, con diritto agli aumenti di stipendio nel grado.

Art. 4.

Durante la permanenza nel ruolo in soprannumero il maestro è assegnato ad un circolo didattico, a disposizione del direttore il quale utilizzerà la sua opera nei posti di fatto vacanti, compresi quelli di cui sono titolari i maestri comunque distaccati, o per supplire i maestri temporaneamente assenti.

Il Ministro per la pubblica istruzione è autorizzato a disciplinare particolarmente, con propria ordinanza, l'utilizzazione dei maestri soprannumerari, nonchè il loro eventuale trasferimento, avendo riguardo alla loro permanenza nella sede, compatibilmente con le esigenze di servizio.

Art. 5.

All'inizio di ogni anno scolastico i maestri del ruolo in soprannumero saranno progressivamente immessi nel ruolo previsto con il decreto legislativo 2 maggio 1947, n. 499, nel limite dei posti di tale ruolo che si siano resi giuridicamente vacanti durante l'anno scolastico precedente, fino alla data anzidetta, esclusi i posti riservati ai sensi dell'art. 6.

I maestri soprannumerari che passano nel ruolo di cui al predetto decreto sono nominati straordinari continuando a percepire gli assegni del grado iniziale con diritto alla progressione economica nello stesso grado in base all'anzianità di servizio già acquisita nel ruolo in soprannumero. Il servizio prestato nel ruolo soprannumerario è valutato per non più di due anni ai fini del periodo di prova nel ruolo di cui al citato decreto per la promozione ad ordinario. Superato il periodo di prova i maestri stessi vengono nominati ordinari con una anzianità di servizio pari a quella che avevano nel ruolo in soprannumero, detratti gli anni già valutati per il compimento del periodo di prova.

I maestri nominati straordinari, ai sensi del comma precedente, saranno assegnati, in via definitiva, alle sedi che risultano vacanti dopo l'effettuazione dei trasferimenti, e, in via provvisoria, ad una sede comunque disponibile rinviando l'assegnazione definitiva all'anno scolastico successivo per le sedi che risulteranno disponibili dopo l'effettuazione dei trasferimenti.

Art. 6.

Nella determinazione del numero dei posti vacanti da considerarsi disponibili per l'immissione nel ruolo previsto con il decreto legislativo 2 maggio 1947, n. 499, dei maestri soprannumerari ai sensi dell'articolo precedente, nonchè per l'assegnazione della sede, vanno esclusi i posti vacanti nei Comuni capoluoghi di provincia, i quali continueranno ad essere conferiti a norma del decreto-legge 7 maggio 1948, n. 817, ratificato, con modificazioni, con la legge 26 giugno 1951, n. 550.

Dal numero dei posti vacanti nei Comuni diversi dal capoluogo di provincia da considerare disponibili per lo scopo anzidetto, vanno inoltre detratte:

a) le aliquote riservate per l'assunzione di maestri compresi nelle graduatorie ad esaurimento dei concorsi magistrali previste da norme speciali di leggi, in quanto tali graduatorie non siano ancora esaurite;

b) l'aliquota di un quinto dèi posti da riservare per eventuali trasferimenti da altre provincie. Qualora solo parte del quinto dei posti sia coperto mediante trasferimento da altre provincie, i posti residui saranno aggiunti a quelli a disposizione dei maestri soprannumerari per l'immissione nel ruolo di cui al predetto decreto.

Art. 7.

Nella prima attuazione del ruolo soprannumerario previsto negli articoli precedenti, il contingente dei posti costituenti il ruolo stesso in ogni provincia, sarà conferito:

1) per il 60 per cento mediante concorso speciale per titoli, riservato ai maestri che in un concorso magistrale per titoli ed esami indetto dai Provveditorati agli studi o dall'Assessorato per la pubblica istruzione della Regione siciliana abbiano conseguito l'idoneità, riportando una votazione complessiva non inferiore a 105 su 175;

2) per il 40 per cento mediante concorso speciale per titoli ed esame riservato:

a) ai maestri che, trovandosi nelle condizioni stabilite dagli articoli 1 e 2 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, e dell'art. 1 del decreto legislativo 26 marzo 1946, n. 141 e successive estensioni, non abbiano potuto partecipare ai concorsi magistrali riservati ai combattenti, reduci e assimilati, svoltisi ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373;

b) ai maestri che, trovandosi nelle condizioni stabilite dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373, non abbiano potuto partecipare ai concorsi magistrali riservati ai perseguitati politici e razziali, svoltisi ai sensi del succitato decreto;

c) ai maestri che abbiano superato le prove d'esame in precedenti concorsi indetti dai Provveditorati agli studi o dall'Assessorato per la pubblica istruzione della Regione siciliana, e abbiano almeno due anni di servizio fuori ruolo compiuto nelle scuole elementari statali entro l'ultimo decennio con qualifica non inferiore a « buono »;

d) ai maestri che abbiano quattro anni di servizio fuori ruolo compiuto nelle scuole elementari statali entro l'ultimo decennio con qualifica non inferiore a « buono ».

Non è possibile concorrere a tali aliquote in più di una Provincia.

Art. 8.

Il Ministro per la pubblica istruzione è autorizzato a stabilire la tabella di valutazione dei titoli per la formazione delle graduatorie dei concorsi riservati di cui ai numeri 1) e 2) del precedente articolo.

Nel concorso riservato di cui al numero 1) la Commissione esaminatrice, effettuata la valutazione dei titoli presentati da ciascun concorrente, procede alla somma dei voti da essa assegnati per i titoli con i voti riportati dal concorrente nelle prove d'esame del concorso magistrale in cui ha conseguito l'idoneità.

Nel concorso riservato di cui al numero 2) dell'articolo precedente, gli esami si svolgeranno secondo le modalità stabilite dall'art. 10, primo e secondo comma, del decreto legislativo 6 aprile 1948, n. 830, ratificato, con modificazione, con la legge 5 aprile 1950, n. 191. Sarà applicabile inoltre l'art. 11 del citato decreto legislativo 6 aprile 1948, n. 830.

Qualora i posti da conferire mediante il concorso riservato per titoli ed esame di cui al numero 1) non siano tutti coperti, i posti rimasti disponibili saranno portati in aumento a quelli da conferire mediante il concorso riservato per titoli di cui al numero 2) e viceversa.

Nel caso in cui il contingente dei posti di ruolo soprannumerario non risulti interamente coperto dai concorsi riservati, i posti che rimanessero vacanti saranno immediatamente messi a concorso, a norma del precedente art. 2.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 novembre 1954

EINAUDI

SCELBA — ERMINI — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1954, n. 1171.

Erezione in ente morale della Fondazione « Borsa di studio ing. Pietro Fontana », istituita presso il comune di Valdagno (Vicenza).

N. 1171. Decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Fondazione « Borsa di studio ing. Pietro Fontana », istituita presso il comune di Valdagno (Vicenza) e derivante da un legato disposto dall'ing. Pietro Fontana, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 dicembre 1954
Atti del Governo, registro n. 87, foglio n. 73. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1954, n. 1172.

Erezione in ente morale della Cassa comunale di credito agrario di Alà dei Sardi (Sassari).

N. 1172. Decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per il tesoro, la Cassa comunale di credito agrario di Alà dei Sardi (Sassari) viene eretta in ente morale.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 dicembre 1954
Atti del Governo, registro n. 87, foglio n. 82. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1954, n. 1173.

Modificazione dell'art. 51 dello statuto dell'Istituto italiano di credito fondiario, società per azioni con sede in Roma.

N. 1173. Decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per il tesoro, l'art. 51 dello statuto dell'Istituto italiano di credito fondiario, società per azioni con sede in Roma, viene modificato come segue: « Ogni azionista ha diritto ad un voto per ogni azione posseduta ».

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 dicembre 1954
Atti del Governo, registro n. 87, foglio n. 76. — CARLOMAGNO

DECRETO MINISTERIALE 11 dicembre 1954.

Emissione di buoni del Tesoro novennali 5 % a premi, di scadenza 1° aprile 1964.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 17 della legge 31 luglio 1954, n. 612, concernente la facoltà del Ministro per il tesoro di emettere buoni del Tesoro poliennali per le esigenze di gestione del bilancio 1954-55, con l'osservanza delle norme di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 941;

D'intesa col Ministro per le poste e le telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

E' disposta l'emissione di buoni del Tesoro novennali a premi, con scadenza 1° aprile 1964, all'interesse annuo del 5%, pagabile in due semestralità posticipate al 1° aprile ed al 1° ottobre di ogni anno, ai quali si applicano le disposizioni della legge 27 dicembre 1953, n. 941.

Art. 2.

I buoni del Tesoro novennali 5%-1964 concorrono, per ciascuna serie di dieci miliardi di lire, ai seguenti premi, da sorteggiare il 20 gennaio di ogni anno di durata dei buoni medesimi e pagabili dal 1° aprile successivo:

al primo numero estratto: lire dieci milioni;

ai quattro successivi numeri estratti, per ciascuno: lire cinque milioni;

ai venti successivi estratti, per ciascuno: lire un milione.

In totale numero venticinque premi per complessive lire cinquanta milioni ad anno per ogni serie.

Art. 3.

Il prezzo di emissione dei buoni è stabilito, per ogni cento lire di capitale nominale, in lire novantasette e centesimi cinquanta, da cui andrà dedotto il rateo di interessi in ragione del 5% annuo sul capitale nominale sottoscritto, dal giorno dell'operazione al 31 marzo 1955.

All'atto della sottoscrizione è anticipato il pagamento della prima cedola di scadenza 1° ottobre 1955 dei buoni sottoscritti.

Art. 4.

In pagamento dei buoni sottoscritti sono accettati, oltre al contante:

le cedole con scadenza 1° aprile e 1° luglio 1955, valutate al loro valore nominale, dei seguenti titoli di debito pubblico: Consolidati 3,50%-1902 e 1906, Prestito nazionale rendita 5%-1935, Prestito redimibile 3,50%-1934, Prestiti della ricostruzione 3,50% e 5%, Prestito per la riforma fondiaria-redimibile 5% e buoni del Tesoro novennali 5% a premi 1959-1960-1961-1962 e 1963;

i buoni del Tesoro ordinari emessi a tutto il 31 dicembre 1954, valutati: quelli scaduti all'atto della presentazione, al valore nominale; quelli con scadenza successiva, al valore nominale diminuito del rateo d'interesse calcolato in base ai rispettivi tassi e per il periodo intercorrente tra la data di presentazione e quella di scadenza ed arrotondato a lira intera per difetto fino alla frazione di cinquanta centesimi e, per eccesso, per le frazioni superiori a tale cifra.

Art. 5.

La sottoscrizione ai buoni del Tesoro novennali 5%-1964 avrà inizio il giorno 7 gennaio 1955 e terminerà il 28 febbraio 1955.

Art. 6.

Il collocamento dei buoni sarà affidato ad un Consorzio promosso e presieduto dalla Banca d'Italia.

La costituzione ed il funzionamento del Consorzio medesimo saranno regolati da apposita convenzione, da stipulare con la Banca d'Italia.

Art. 7.

I buoni del Tesoro ordinari presentati in sottoscrizione dovranno essere firmati dall'esibitore ed accompagnati da distinte descrittive. I consorziati potranno apporre, in luogo della firma, il proprio timbro d'ufficio.

Le schede di sottoscrizione per versamento di buoni ordinari saranno compilate separatamente da quelle per versamento di contante e cedole.

Tanto sulle schede relative a sottoscrizioni mediante versamento di contante e cedole, quanto su quelle relative al versamento di buoni del Tesoro ordinari, i consorziati dovranno indicare i quantitativi per taglio dei buoni novennali richiesti.

Art. 8.

Per le sottoscrizioni mediante buoni ordinari, che potranno essere presentati presso qualunque Sezione di tesoreria provinciale anche diversa da quella emittente, i consorziati, accertata la regolarità formale dei titoli e provveduto agli opportuni conguagli in conto capitale, oltre a quelli in conto interessi, verseranno, senza annullamenti di sorta, i titoli stessi alla Tesoreria provinciale per gli accertamenti di legittimità e di inesistenza di impedimenti, effettuando, ove occorra, le spedizioni in franchigia postale.

Eseguiti gli accertamenti di cui sopra, la Sezione di tesoreria comunicherà immediatamente al consorziato le eventuali irregolarità riscontrate.

Art. 9.

Nei confronti delle sottoscrizioni in contante, mediante cedole, ovvero con buoni del Tesoro ordinari al portatore, le Sezioni di tesoreria rilasceranno ai consorziati apposite ricevute, da valere per il ritiro, presso la stessa Tesoreria, dei buoni novennali al portatore, indicati per taglio sulle ricevute medesime.

Nei confronti delle sottoscrizioni eseguite con buoni ordinari all'ordine, le Sezioni di tesoreria rilasceranno ai consorziati, all'uopo delegati dai singoli sottoscrittori, ricevuta mod. 243-D.P., da valere per il successivo ritiro, presso la stessa Tesoreria, dei buoni novennali nominativi, che saranno rilasciati dalla Direzione generale del debito pubblico, con le medesime intestazioni ed eventualmente con gli stessi vincoli di quelli versati, senza che occorra, al riguardo, veruna autorizzazione o formalità.

Non è ammesso chiedere contemporaneamente alla sottoscrizione l'esecuzione di operazioni sui buoni all'ordine.

Tutte le garanzie costituite con buoni del Tesoro ordinari presentati in sottoscrizione dei nuovi buoni novennali conserveranno la loro piena efficacia rispetto a questi ultimi titoli.

Art. 10.

Il versamento alla Sezione di tesoreria provinciale del contante, delle cedole e dei buoni ordinari ricevuti in sottoscrizione sarà eseguito dai consorziati entro cinque giorni dalla data delle operazioni.

Art. 11.

I buoni del Tesoro novennali 5%-1964 hanno il taglio unitario di lire 5000 e sono rappresentati da titoli al portatore nei tagli da lire 5000, 10.000, 20.000, 50.000, 100.000, 500.000, 1.000.000 e da titoli nominativi, che potranno comprendere uno o più buoni unitari, anche di serie differenti, fino all'importo di dieci miliardi.

I buoni al portatore, per ciascuna serie di dieci miliardi di capitale nominale, verranno numerati progressivamente impegnando, per ciascun buono unitario, un numero, valevole anche ai fini del sorteggio dei premi.

I buoni nominativi avranno numerazione progressiva propria, qualunque sia l'importo, e recheranno l'indicazione delle serie e dei numeri d'iscrizione dei buoni al portatore che rappresentano.

Con successivi decreti Ministeriali saranno stabiliti i segni caratteristici dei buoni al portatore e di quelli nominativi.

Art. 12.

La consegna dei buoni al portatore verrà effettuata al consorziato, nei tagli risultanti dalle ricevute di sottoscrizione, dalla data che sarà resa nota mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, presso la

Sezione di tesoreria che ebbe a rilasciare le ricevute, previo riscontro e ritiro delle stesse debitamente quietanzate.

La consegna dei buoni nominativi sarà disposta a favore del consorziato cui risulta intestata la ricevuta di sottoscrizione, giusta ordini da emettere dall'Amministrazione del debito pubblico e da quietanzare a norma dell'art. 184 del regolamento generale sul debito pubblico.

Art. 13.

Sono consentite, per i buoni del Tesoro novennali 5%-1964, con l'osservanza delle norme in vigore, tutte le operazioni ammesse sui titoli di debito pubblico.

Le cedole dei buoni del Tesoro novennali 5%-1964 al portatore saranno accettate in pagamento delle imposte dirette dovute allo Stato, in qualsiasi periodo del semestre precedente la loro scadenza.

Art. 14.

Il sorteggio dei premi sui buoni del Tesoro novennali 5 %-1964 sarà eseguito, in una sala aperta al pubblico presso la Direzione generale del debito pubblico, alle ore 10 del 20 gennaio di ciascun anno, a far tempo dal 1956, dalla Commissione istituita col decreto luogotenenziale 30 novembre 1945, n. 808, con l'osservanza delle formalità previste dal decreto Ministeriale 22 gennaio 1951, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30, del 6 febbraio successivo.

Ove il giorno suindicato sia festivo, il sorteggio avrà luogo nel giorno successivo non festivo. Le operazioni preliminari di contazione, ricognizione ed imbussolamento delle schede saranno effettuate, alla stessa ora, il giorno non festivo che precede quello dei sorteggi.

Il pagamento dei premi verrà eseguito esclusivamente con ordinativi della Direzione generale del debito pubblico, in base a domanda in carta libera dell'interessato e deposito del titolo vincente.

Art. 15.

I buoni novennali 5 %-1964 al portatore saranno spediti in franchigia dall'Istituto Poligrafico dello Stato alle Sezioni di tesoreria provinciale ed eventualmente da queste alle filiali della Banca d'Italia fuori dei capoluoghi di provincia, nonchè da una ad altra filiale della Banca d'Italia, osservando all'uopo le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte di debito pubblico.

La franchigia postale sarà applicata altresì per i trasferimenti dei titoli presentati in sottoscrizione.

Art. 16.

Le Sezioni di tesoreria provinciale, provveduto ad unire a tutti i buoni ordinari le corrispondenti contromatrici e ad annullare gli uni e le altre nei modi prescritti, comprenderanno i titoli medesimi, accompagnati da elenchi descrittivi, in apposita contabilità da inviare alla Direzione generale del tesoro.

Alla stessa Direzione generale renderanno conto delle sottoscrizioni in contante, dei recuperi interessi sui buoni ordinari versati e del pagamento degli interessi di conguaglio sulle sottoscrizioni.

Renderanno, altresì, conto alla Direzione generale del debito pubblico delle cedole versate in sottoscrizione, del pagamento anticipato della prima rata d'interessi sui nuovi buoni e forniranno all'Amministrazione stessa gli elementi contabili riassuntivi della sottoscrizione.

La Direzione generale del tesoro, provveduto alla revisione della contabilità dei buoni ordinari all'ordine convertiti, la rimetterà alla Direzione generale del debito pubblico, ai fini del rilascio dei buoni del Tesoro novennali 5 %-1964, nominativi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 dicembre 1954

Il Ministro per il tesoro
GAVA

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
CASSIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *dicembre* 1954
Registro n. 23 *Tesoro, foglio n.* 54. — GRIMALDI

(5998)

AVVISO DI RETTIFICA

La data del 10 novembre 1954 apparsa per errore nel titolo della legge n. 1150 concernente la « Istituzione di una tassa di concessione governativa sugli abbonamenti alle radiodiffusioni » — pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* in data 16 dicembre 1954, n. 288 — deve intendersi rettificata in quella del 10 *dicembre* 1954.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 10.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 46 — Data: 3 luglio 1954 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento — Intestazione: Faddili Antonino — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione 5 % — Capitale L. 150.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1134 — Data: 8 novembre 1939 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione: Ferrara Giuseppe fu Giovanni — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50 % (1906) — Rendita L. 140.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 592 — Data 21 agosto 1954 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento — Intestazione: Tanzilli Francesco fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 % — Capitale L. 7000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 15 dicembre 1954

Il direttore generale: DI CRISTINA

(5965)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 291

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 20 dicembre 1954

	Dollaro U. S. A.	Canadese
	—	—
Borsa di Bologna	624,80	645 —
» Firenze	624,95	642 —
» Genova	624,88	645 —
» Milano	624,87	645 —
» Napoli	624,975	645 —
» Palermo	624,80	645,10
» Roma	624,87	645,625
» Torino	624,97	642 —
» Trieste	624,90	—
» Venezia	624,95	645,10

Media dei titoli del 20 dicembre 1954

Rendita 3,50 % 1906	67 —
Id. 3,50 % 1902	62,90
Id. 5 % 1935	96,75
Redimibile 3,50 % 1934	83,10
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	72,50
Id. 5 % (Ricostruzione)	93,125
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	98,50
Id. 5 % 1936	95,10
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97,525
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	97,40
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	96,90
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	96,70
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	96,65

Il Contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 20 dicembre 1954

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 *settembre* 1949, *n.* 632):

1 dollaro U.S.A.	Lit.	624,87
1 dollaro canadese	»	645,31

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina	Lit.	1749,65

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit.	12,50	per franco belga
Danimarca	»	90,46	» corona danese
Egitto	»	1794,55	» lira egiziana
Francia	»	1,785	» franco francese
Germania	»	148,77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	»	87,48	» corona norvegese
Olanda	»	164,44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	»	120,78	» corona svedese
Svizzera (conto *A*)	»	142,90	» franco svizzero

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Graduatoria generale di merito del concorso per esami per la promozione ad un posto di archivista nel ruolo del personale di segreteria del Consiglio di Stato (gruppo C, grado 11°).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il proprio decreto in data 10 novembre 1953, registrato alla Corte dei conti il 30 novembre 1953, registro n. 84 Presidenza, foglio n. 310, con il quale è stato bandito un concorso per esami per la promozione ad un posto di archivista (gruppo *C*, grado 11°) nel ruolo del personale di segreteria del Consiglio di Stato;

Visto il proprio decreto in data 20 maggio 1954, registrato alla Corte dei conti, addì 22 giugno 1954, registro n. 92 Presidenza, foglio n. 220, con il quale è stata nominata la Commissione esaminatrice del concorso di cui sopra;

Visti i processi verbali delle deliberazioni adottate dalla Commissione esaminatrice;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico dell'Amministrazione dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato;

Visto il regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, che approva il testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 21 aprile 1942, n. 444, che approva il regolamento per l'esecuzione della legge sul Consiglio di Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1949, n. 42, sul riordinamento degli uffici di segreteria e dei ruoli organici del personale di segreteria e subalterno del Consiglio di Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1949, n. 821, che approva il regolamento per gli esami di ammissione e di promozione nei ruoli del personale di segreteria del Consiglio di Stato;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria generale di merito del concorso per esami per la promozione ad un posto di archivista (gruppo *C*, grado 11°) nel ruolo del personale di segreteria del Consiglio di Stato:

Sordini Luigi: prove scritte punti 18, prove orali punti 9, totale punti 27.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 ottobre 1954

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
SCALFARO

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1954
Registro n. 98 *Presidenza, foglio n.* 318

(5996)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato G. C.